



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi generali ed economico-finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

ALBO UFFICIALE DI ATENEI  
REPERTORIO N. 874/2019  
Prot. N. 94176 DEL  
15/07/2019

Decreto n. 448/2019 - Prot. n. 94176 del 15/07/2019

Anno 2019 tit. I cl. 3 fasc. 2. All.

Oggetto: emanazione del "Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul "Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei" promosso dalla CRUI e dall'Università degli Studi della Basilicata"

IL RETTORE

Premesso che, in continuità con l'esperienza di supporto decisionale nell'ambito della VQR 2011-2014, la CRUI e l'Università della Basilicata hanno sottoscritto, in data 26 maggio 2016, un accordo quadro per l'avvio di un progetto che prevedeva di supportare gli atenei che ne facessero richiesta con un "Sistema di supporto alla valutazione della produzione scientifica degli Atenei";

Considerato che l'Università di Trieste ha aderito al Sistema per gli anni 2017 e 2018, e che la CVR ha potuto utilizzare il Sistema come supporto alla propria metodologia di valutazione, per un confronto con gli esiti della valutazione di Ateneo;

Preso atto che l'entrata in vigore della nuova normativa europea relativa alla protezione dei dati (General Data Protection Regulation –GDPR- avvenuta il 25 maggio 2018) ha imposto all'Università della Basilicata di procedere ad accertamenti con il Garante per la protezione dei dati personali, allo scopo di verificare che tutti i trattamenti di una così vasta mole di dati fossero conformi alla nuova normativa, ed accertato che il Garante ha confermato la legittimità dei trattamenti in capo all'Università della Basilicata relativamente alla gestione;

Considerato che già nel 2018 l'Università di Trieste ha perfezionato la catena di responsabilità dei trattamenti, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nominando l'Università degli Studi della Basilicata quale responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali condotti nell'ambito dell'adesione al progetto "Sistema di Supporto per la Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei - CRUI/UniBas";

Rilevato nell'art.6, c.1, lett e) del GDPR – svolgimento di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri - il fondamento giuridico dei trattamenti collegati alla valutazione della ricerca da parte degli atenei: il quadro

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi generali ed economico-finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

normativo (L 240/2010 e DM 47/2013) prevede infatti l'autovalutazione della ricerca tra i compiti istituzionali degli atenei nell'ambito delle proprie procedure di assicurazione della qualità, programmazione e premialità;

Considerato che il regolamento attuativo del GDPR (DM 101/2018) ha esplicitamente indicato che, nei casi in cui si invoca la lettera e), è necessario, oltre al riferimento normativo, un regolamento che normi i trattamenti e le modalità di esercizio dei diritti degli interessati, le cui prescrizioni siano poi recepite nell'informativa fornita agli interessati;

Vista la bozza di Regolamento, predisposta dalla CRUI in accordo con il Garante per la protezione dei dati personali;

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 2 maggio 2019 che ha espresso parere favorevole al "Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul "Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei" promosso dalla CRUI e dall'Università degli Studi della Basilicata";

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2019 che ha approvato il "Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul "Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei" promosso dalla CRUI e dall'Università degli Studi della Basilicata"

## DECRETA

art. 1 – di emanare il "Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul "Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei" promosso dalla CRUI e dall'Università degli Studi della Basilicata", nel testo riportato in allegato.

art. 2 – di stabilire, per ragioni di urgenza, che il "Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul "Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei" promosso dalla CRUI e dall'Università degli Studi della Basilicata" entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo ufficiale di Ateneo del presente provvedimento.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi generali ed economico-finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

art. 3 – di incaricare l'Ufficio Ricerca e l'Ufficio Affari generali, per le parti di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti del Rettore.

Trieste, 15 LUG. 2019

Il Rettore  
Prof. Maurizio Fermeglia

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi generali ed economico-finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

ALLEGATO

Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul "Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei" promosso dalla CRUI e dall'Università degli Studi della Basilicata

## Art. 1 Finalità

L'Università degli Studi di Trieste, nel seguito indicata semplicemente come "Ateneo", intende dotarsi di un proprio sistema di autovalutazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 4 del Dlgs. n. 19 del 27 gennaio 2012 e di supporto delle procedure di valutazione esterna della produzione scientifica, con particolare riferimento alla VQR (Art. 3 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.).

I modelli di valutazione implementati dal sistema sono quelli adottati dall'ANVUR nell'ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare:

- a. Modello di valutazione relativo al Fondo di Finanziamento alle Attività di Base della Ricerca (FFABR) (Comma 295 della Legge di Bilancio 2017, Legge 232/2016. Avviso Pubblico di cui alla G.U. n.297 del 21/12/2016 - Suppl. Ordinario n. 57)<sup>1</sup> e successive evoluzioni.
- b. Relativamente alle aree bibliometriche, modello di valutazione della VQR (Legge 11 dicembre 2016, n. 232)<sup>2</sup> e successive evoluzioni.
- c. Modello dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (Art. 16 della Legge 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n.120)<sup>3</sup>, e successive evoluzioni.

Il trattamento, data la complessità delle logiche di calcolo e la quantità di dati trattati, viene effettuato con strumenti informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

## Art. 2 Sistema Informativo

Per gli scopi di cui all'art. 1, l'Ateneo adotta come sistema informativo il Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei promosso dalla

<sup>1</sup> <http://www.anvur.it/attivita/ffabr/>

<sup>2</sup> <http://www.anvur.it/attivita/vqr/>

<sup>3</sup> <http://www.anvur.it/attivita/asn/>

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi generali ed economico-finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dall'Università degli Studi della Basilicata, nel seguito indicato semplicemente come "Sistema" e disponibile all'indirizzo <https://www.supportocru.it>

## **Art. 3 Tornate di Valutazione e Indicatori**

Utilizzando il Sistema, l'Ateneo conduce ogni anno una o più tornate di valutazione. Le tornate di valutazione hanno una data di apertura ed una data di chiusura e durano di norma 4 settimane.

Tra la data di apertura e la data di chiusura è consentito aggiornare i dati memorizzati nel sistema di cui al successivo art. 7. Dopo la data di chiusura, non sono consentiti ulteriori aggiornamenti.

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli, e indicatori aggregati relativi alle strutture di ricerca dell'Ateneo, come dettagliato ai successivi art.8 e art. 9.

Gli indicatori sono calcolati dinamicamente a tempo di esecuzione e non vengono memorizzati nel sistema.

I dati di cui all'art. 7 e gli indicatori di cui agli art. 8 e 9 vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi elencati nell'art. 1, o per l'assolvimento di analoghi adempimenti richiesti dalla normativa vigente all'Ateneo.

## **Art. 4 Procedure di Valutazione**

Nell'ambito di una tornata di valutazione l'Ateneo attiva una o più procedure di valutazione. Le procedure di valutazione possono essere di due tipi:

1. **Procedure di Autovalutazione:** sono procedure basate sui modelli di cui all'art. 1, e orientate alle finalità di autovalutazione della produzione scientifica dell'Ateneo di cui all'art. 2, comma 1 e dell'art. 4 del D.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012.
2. **Procedure di Supporto alla Valutazione Esterna:** sono procedure basate sui modelli di cui all'art.1 e orientate allo svolgimento di attività richieste all'Ateneo nell'ambito di procedure di valutazione esterna previste dalla normativa (ad esempio: la selezione da parte dell'Ateneo dei prodotti da sottoporre a valutazione nell'ambito della VQR).

## **Art. 5 Soggetti Valutati**

Il sistema valuta la produzione scientifica del personale strutturato (professori e ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato). Possono essere avviate procedure di valutazione relative ad altre categorie di addetti alla ricerca, come dottorandi o titolari di assegni di ricerca.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi generali ed economico-finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

## Art. 6 Autovalutatori e Referenti

L'Ateneo individua un numero limitato di utenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che sono autorizzati ad accedere al sistema per la consultazione degli indicatori. Questi utenti sono denominati "autovalutatori".

Tra questi, l'Ateneo individua due referenti: un referente per le attività tecnico-amministrative collegate alla valutazione ed un referente per la governance dei processi di valutazione.

## Art. 7 Dati Trattati dal Sistema

Il Titolare del trattamento dati è l'Ateneo, rappresentato dal Rettore pro-tempore. Il Titolare nomina responsabile del trattamento l'Università degli Studi della Basilicata.

I dati trattati dal sistema sono i seguenti:

1. Nome, cognome, Ateneo di appartenenza, qualifica, settore-scientifico disciplinare, settore concorsuale, struttura (dipartimento) di appartenenza dei soggetti interessati. Questi dati vengono forniti dall'Ateneo al responsabile del trattamento all'inizio di ogni procedura di valutazione.
2. Indirizzo di posta elettronica, esclusivamente per gli utenti abilitati all'accesso: dato personale fornito dall'Ateneo al responsabile.
3. Codice fiscale degli interessati: dato fornito dall'Ateneo al responsabile; il Sistema anonimizza il codice fiscale, conservandone esclusivamente un hash crittografico su base SHA-2.
4. Dati relativi all'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca ARTs:
  - a. metadati dei prodotti della ricerca degli addetti acquisiti dall'archivio istituzionale, acquisiti attraverso le API fornite da IRIS utilizzando credenziali fornite dall'Ateneo al responsabile;
  - b. codice identificativo del soggetto interessato nell'ambito dell'archivio istituzionale; dato personale fornito dall'Ateneo al responsabile.
5. Dati bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti della ricerca, acquisiti dai database Scopus (<http://www.scopus.com>) e WOS (<http://app.webofknowledge.com>), utilizzando credenziali di accesso fornite dall'Ateneo al responsabile.

## Art. 8 Indicatori dei Soggetti Valutati

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, per ogni procedura di valutazione, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei soggetti valutati.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi generali ed economico-finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

Ciascun soggetto valutato è autorizzato ad accedere alla piattaforma per la consultazione dei dati personali raccolti dal sistema che lo riguardano e degli indicatori generati a partire da questi.

## **Art. 9 Indicatori Aggregati**

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, il sistema genera indicatori aggregati relativi alla produzione scientifica delle strutture di ricerca dell'Ateneo, ed in particolare: (i) dipartimenti; (ii) aree di valutazione; (iii) settori scientifico-disciplinari; (iv) settori concorsuali, (v) combinazioni arbitrarie dei precedenti; (vi) altri gruppi di soggetti valutati individuati dall'Ateneo.

Gli indicatori aggregati sono calcolati in modo da impedire di risalire ad indicatori relativi ai singoli.

## **Art. 10 Visibilità degli Indicatori dei Soggetti Valutati**

Per impostazione predefinita, esclusivamente l'interessato può accedere agli indicatori che lo riguardano.

Nell'ambito delle procedure di supporto alla valutazione esterna che richiedono interventi di selezione e coordinamento da parte dell'Ateneo (come, ad esempio, la VQR), ciascun interessato può volontariamente e liberamente acconsentire a rendere visibili agli autovalutatori individuati dall'Ateneo gli indicatori necessari al perfezionamento dei compiti richiesti all'Ateneo. L'interessato può in qualsiasi momento modificare la propria scelta e tornare indietro all'impostazione predefinita.

## **Art. 11 Rettifica dei Dati**

Gli interessati possono rettificare i dati inesatti o integrare quelli incompleti nel corso delle tornate di valutazione, nel rispetto dei vincoli di cui all'Art. 3, come segue:

1. Gli interessati possono chiedere la rettifica o l'integrazione dei dati anagrafici che li riguardano rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dall'Ateneo.
2. Ciascun interessato può rettificare ed integrare i metadati dei propri prodotti della ricerca intervenendo sul proprio profilo ARTs. Il sistema recepisce le modifiche apportate all'archivio ARTs.

Resta valida la possibilità per ciascun interessato richiedere al servizio clienti di Scopus e WOS la rettifica dei metadati di carattere bibliometrico relativi ai propri prodotti della ricerca. Il sistema recepisce le correzioni apportate all'interno di Scopus e WOS ai metadati bibliometrici.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi generali ed economico-finanziari  
Settore servizi amministrativi generali  
Ufficio Affari generali

## **Art. 12 Diritti degli Interessati**

L'Ateneo fornisce a tutti gli interessati l'informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679.

Gli interessati possono esercitare i loro diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Per l'esercizio dei diritti, il titolare del trattamento si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) pro-tempore dell'Ateneo o di un suo delegato.

## **Art. 13 Periodo di Conservazione**

Il periodo di conservazione all'interno del Sistema dei dati personali di cui all'art. 7 è limitato:

- alla durata massima di 5 anni per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla lettera a. e b. dell'art. 1;
- alla durata massima di 1 anno per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla lettera c. dell'art. 1.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento di emanazione: dott.ssa Tatiana Bertolotti*